

COPIA



**Comune di Ossana
PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 40/17
della
GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Concessione in uso della Malga Valpiana (Alpeggio, produzione e vendita prodotti lattiero caseari e attività agrituristiche) alla ditta PANCHERI LINO, C.F. PNCLNI50P03B400Q con sede in CALDES (TN), VIA DELLE VIALADE 18 CAP 38022. Approvazione schema di contratto e affidamento.

L'anno **duemiladiciasette**, il giorno **dodici** del mese di **maggio** alle ore **16.00**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Sono presenti:

Assenti				
			giust.	ingiust.
DELL'EVA	Luciano	Sindaco		
COSTANZI	Sandro	Vicesindaco		
MARINELLI	Laura	Ass.		

Assiste il Vice Segretario comunale Loiotila dott.ssa Giovanna

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: Concessione in uso della Malga Valpiana (Alpeggio, produzione e vendita prodotti lattiero caseari e attività agrituristica) alla ditta PANCHERI LINO, C.F. PNCLNI50P03B400Q con sede in CALDES (TN), VIA DELLE VIALADE 18 CAP 38022. Approvazione schema di contratto e affidamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 dd. 12.04.2017, con cui è stato adottato l'atto programmatico di indirizzo per l'anno 2017, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Costatato che l'atto di indirizzo sopra indicato prevede che è competenza della Giunta comunale adottare i provvedimenti riguardanti gli affidamenti e le concessioni in uso dei beni di proprietà comunale.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 42 dd. 07.04.2014 con la quale si è disposto di concedere in uso per Alpeggio, produzione e vendita prodotti lattiero caseari e attività agrituristica, alla ditta PANCHERI LINO, C.F. PNCLNI50P03B400Q con sede in CALDES (TN), VIA DELLE VIALADE 18 CAP 38022 da giugno 2014 al settembre 2016 la malga Valpiana, tavolarmente contraddistinta dalle p.ed. 435 e 436, nonché i pascoli pp.fond. 1635/1 e 1664 per tre anni.

Fatto presente che è necessario provvedere ad una nuova concessione in uso della malga Valpiana prevedendo l'obbligo di esercitare nel compendio immobiliare oggetto di concessione l'attività di alpeggio, di produzione e vendita prodotti lattiero caseari e l'attività agrituristica.

Considerato che l'Amministrazione del Comune di Ossana, nella intenzione di concedere in uso della Malga Valpiana (Alpeggio, produzione e vendita prodotti lattiero caseari e attività agrituristica) anche per il triennio 2017-2019, ha richiesto per vie brevi la disponibilità agli aventi diritto all'uso civico e allevatori titolari di aziende agricole del Comune di Ossana, ad essere ammessi a partecipare alla eventuale gara per l'affidamento, e che gli stessi hanno dichiarato di non essere interessati.

Considerato, quindi, opportuno, procedere alla locazione della malga e dei pascoli in argomento, mediante trattativa privata diretta, ai sensi dell'art. 39 della L.P. 23/90, in considerazione del fatto che la ditta PANCHERI LINO, C.F. PNCLNI50P03B400Q con sede in CALDES (TN), VIA DELLE VIALADE 18 CAP 38022 risulta iscritto nella sezione I dell'archivio provinciale delle imprese agricole, già affidatario della vecchia gestione.

Atteso che tale decisione trova giustificazione e fondamento nel disposto dell'art. 39, ultimo capoverso del comma 3, della L.P. 19.07.1990, n. 23, come da ultimo modificato dall'art. 1 della L.P. 22 settembre 2009, n. 9, che testualmente recita: *E' consentito in ogni caso il ricorso alla trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede quello previsto dall'articolo 21, comma 4;*

Dato atto che la concessione prevede un importo annuale di €. 10.000,00 e che pertanto, considerando l'importo per il triennio, si rientra nei limiti di cui all'art. 21 della L.P. 23/90

Visto a tal proposito lo schema di contratto di concessione in uso, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), da stipularsi nella forma di scrittura privata, nonché il disciplinare tecnico economico per la concessione in uso della Malga Valpiana alpeggio – produzione e vendita prodotti lattiero caseari – attività agrituristica.

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del contratto allegato;

Considerato che per permettere di concedere in uso il compendio in oggetto si deve prima sospendere il diritto di uso civico;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 15 della Legge Provinciale 6/2005 “Legge Provinciale sugli Usi Civici”, è possibile sospendere il vincolo di uso civico per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico, a patto che la somma così ottenuta sia utilizzata conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 della medesima legge;

Ritenuto quindi di sospendere per tre anni il diritto di uso civico sulle due particelle al fine di poterle concedere in uso;

Dato atto che, sempre ai sensi dell'art. 15 della Legge Provinciale 6/2005 “Legge Provinciale sugli Usi Civici”, se la sospensione non supera il termine di 9 anni non è necessario alcun altro atto oltre alla deliberazione del Consiglio comunale;

Vista la Legge 3 maggio 1982, n. 203 - Norme sui contratti agrari.

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;

Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico – amministrativa e contabile, espressi, per quanto di competenza, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) di sospendere per anni tre il diritto di uso civico sulle particelle fondiarie 1635/1 e 1664 in CC OSSANA al fine di poter procedere con la concessione in uso;
- 2) di concedere in uso per Alpeggio, produzione e vendita prodotti lattiero caseari e attività agrituristica), alla ditta PANCHERI LINO, C.F. PNCLNI50P03B400Q con sede in CALDES (TN), VIA DELLE VIALADE 18 CAP 38022 da 12 maggio 2017 al 31 ottobre 2019 con scadenza irrevocabilmente, senza bisogno di disdetta alcuna, il 30 settembre 2019 i seguenti immobili:
 - Malga Valpiana, tavolarmente contraddistinta dalle p.ed. 435 e 436, nonché i pascoli pp.fond. 1635/1 e 1664.
- 3) di approvare lo schema di contratto di concessione in uso, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente al disciplinare tecnico economico per la concessione in uso della Malga Valpiana alpeggio – produzione e vendita prodotti lattiero caseari – attività agrituristica (all. A) ;
- 4) di dare atto che il concessionario con la sottoscrizione del contratto, si impegna a sottostare a tutte le norme in materia igienico sanitaria, di pascolo e forestali vigenti in provincia di Trento.
- 5) di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del contratto allegato, da sottoporre a registrazione, autorizzando il segretario comunale a tutte le pratiche necessarie;
- 6) di introitare la somma pattuita quale canone di concessione alla risorsa 3020960 (cap. 480) del bilancio di previsione in corso – anno 2017, 2018 e 2019.
- 7) di dare atto che tutte le spese derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la registrazione del contratto, saranno a carico del concessionario.
- 8) Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è stato dichiarato eseguibile a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI OSSANA

PROVINCIA DI TRENTO

Repertorio n. 923/2017-----

Concessione in uso Malga Valpiana ALPEGGIO – PRODUZIONE E VENDITA PRODOTTI LATTIERO CASEARI – ATTIVITA' AGRITURISTICA PED. 435 e 436 E PP.FOND. 1635/1 E 1664 C.C. OSSANA.

L'anno duemiladiciassette, addì dodici, del mese di maggio, nella Sede Municipale di Ossana, avanti a me Loiotila dott.ssa Giovanna, Segretario Comunale del Comune di Ossana, autorizzato a rogare i contratti nell'interesse del Comune ai sensi art. 39 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., sono personalmente comparsi i Signori:-----

1. DELL'EVA LUCIANO, nato a Ossana il 17.01.1954 che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Ossana (codice fiscale: 00159240225) a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 25 dello Statuto comunale -----
2. PANCHERI LINO, nato a CALDES (TN) il 03-09-1950 il quale agisce in qualità di legale rappresentante della PANCHERI LINO, C.F. PNCLNI50P03B400Q con sede in CALDES (TN), VIA DELLE VIALADE 18 CAP 38022- iscritta al Registro delle Imprese al numero corrispondente all'enunciato codice fiscale, iscritta al REA col numero 154958, (di seguito: CONCESSIONARIO) -----

Premesso che:

Il Comune di Ossana è proprietario della Malga Valpiana, il cui pascolo è gravato da uso civico, al quale, pertanto, si applica la disciplina speciale in materia di usi civici, con esclusione delle speciali disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari.-----

Con deliberazione giuntale n. 40 di data 12.05.2017 esecutiva a termini di legge, è stato disposto l'affidamento diretto alla IMPRESA PANCHERI LINO, C.F. PNCLNI50P03B400Q con sede in CALDES (TN), VIA DELLE VIALADE 18 CAP 38022. -----

CIO' PREMESSO-----

Le parti come sopra rappresentate e costituite, giuridicamente capaci ad impegnarsi, convengono e stipulano quanto segue:-----

1. Il Comune di Ossana, come sopra rappresentato, concede in uso alla ditta PANCHERI LINO, C.F. PNCLNI50P03B400Q con sede in CALDES (TN), VIA DELLE VIALADE 18 CAP 38022 che come sopra rappresentato, accetta, la malga, il pascolo, la casera con vendita diretta al pubblico di prodotti lattiero caseari e l'agritur Valpiana di proprietà del Comune di Ossana, previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni. -----
2. La concessione in uso avrà durata dal 12 maggio 2017 al 31 ottobre 2019, con scadenza irrevocabilmente, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31.10.2019. Il concessionario ha comunque la disponibilità della struttura p.ed. 435 e 436 in C.C. OSSANA per tutta la durata della concessione, con conseguente responsabilità della struttura.-----
3. Il canone annuo viene stabilito ed accettato in € 10.000,00 (diecimila/00), da corrisondersi in due rate uguali scadenti il 30 luglio ed il 30 settembre di ogni anno. Il concessionario dichiara di aver esaminato il compendio immobiliare oggetto della presente concessione e di averlo trovato idoneo ed adatto all'uso ed esente da difetti che possono comunque influire sull'esercizio dell'attività, sulla salute dei lavoratori e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza convenuta. I beni mobili, le attrezzature e quant'altro giacente presso i locali della malga Valpiana sono come da inventario giacente presso gli uffici comunali, richiamando quanto già sottoscritto e accettato con la precedente concessione rep.917/2014. Agli atti è depositato il relativo inventario sottoscritto.-----
4. Il concessionario è responsabile degli eventuali danni agli immobili e mobili della stazione d'alpeggio della malga Valpiana, sia per incuria o negligenza sua che da personale dipendente.-----
5. Il concessionario si impegna alla custodia continua del bestiame monticato; il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo nel caso in cui venga anticipato il periodo di monticazione per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. Si richiama espressamente quanto indicato al punto 10 del disciplinare allegato

secondo cui "Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico previsto dal seguente capitolato di UBA (Unità Bovino Adulto). E' fatto obbligo al concessionario di monticare almeno 25 vacche da latte in Val Piana, con obbligo di pascolo per almeno 15 giorni, con qualsiasi bovino, presso Malga del Dosso". -----

6. Il concessionario è tenuto ad accettare in via assolutamente prioritaria la monticazione di tutto il bestiame proveniente da aziende agricole operanti nel territorio comunali.-----
7. Il concessionario si impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni fissate nel "Disciplinare tecnico economico per la concessione in uso della malga Valpiana, alpeggio, produzione e vendita prodotti lattiero caseari – attività agrituristica", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.-----
8. Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune di Ossana e verso i terzi per qualsiasi danno arrecato agli immobili e alle cose esistenti negli immobili concessi in uso. A tal fine il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità.-----
9. E' espressamente esclusa la possibilità che la presente concessione in uso possa essere tacitamente rinnovata alla scadenza. Trattandosi di beni di uso civico, il Comune di Ossana si riserva la facoltà di revocare la presente concessione in uso per sopravvenute esigenze richieste da una migliore o diversa utilizzazione dei beni di uso civico, dandone preavviso di almeno novanta giorni al concessionario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-----
10. Il presente contratto comporta obbligo di apertura da 15 giugno e chiusura al 30 settembre di ogni anno per l'attività agrituristica durante il solo periodo della stagione d'alpeggio, salvo deroga rilasciata previa motivata istanza dal Comune di Ossana, per l'attività agrituristica.-----
11. Il Comune di Ossana può accertare in qualsiasi momento, ispezionare o far ispezionare, anche con accesso sui luoghi e nei fabbricati, il rispetto da parte del concessionario degli obblighi stabiliti dal presente atto e dal disciplinare allegato.--

12. E' fatto espresso divieto di modificare la destinazione d'uso ed è altresì vietata la subconcessione a terzi, nonché la cessione del presente contratto di concessione in uso, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Comune di Ossana -----
13. Il concessionario dovrà essere in regola con i prescritti certificati sanitari ed osservare le disposizioni emanate in materia di alpeggio dal competente servizio provinciale. A riguardo dovrà offrire formale garanzia sull'immunità da malattie contagiose del bestiame monticato. Viene esonerato da qualsiasi responsabilità il Comune di Ossana.-----
14. Tutti gli oneri, adempimenti e spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto nessuno escluso ed eccettuato, sono a carico del concessionario.
15. Sono inoltre a carico del concessionario tutte le spese ordinarie (acquedotto, energia elettrica, tia, tarsu ecc) e gli interventi di ordinaria manutenzione, mentre gli interventi di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune di Ossana. In particolare il concessionario si assume l'onere di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di mungitura ed abbeveratorio, nonché di effettuare a proprie spese una revisione generale degli impianti suddetti al termine del contratto.-----
16. Ai fini fiscali si dichiara un corrispettivo complessivo di Euro 30.000,00=, non soggetto ad IVA.-----
17. Per quanto non stabilito dal presente atto e nell'allegato disciplinare, le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, alla normativa provinciale disciplinante l'uso civico.-----
18. A garanzia degli obblighi assunti il concessionario si impegna a depositare cauzione definitiva di €. 10.000,00 e polizza assicurativa, nelle forme indicate nell'allegato disciplinare entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Nelle more del deposito della nuova fideiussione, si terrà valida la fideiussione di data 18.04.2014 riferito al contratto rep. 917/2014, che non sarà oggetto di svincolo finché non verrà consegnata la nuova fideiussione.-----
19. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti il Foro competente sarà quello del concedente.-----
20. Si precisa che il concessionario è a conoscenza del fatto che sono in corso i lavori di

sistemazione della strada di Val piana e che la stessa potrà subire delle chiusure per consentire l'esecuzione dei lavori. Rinuncia sin d'ora a richiedere qualsiasi forma di risarcimento.-----

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza, sottoscrivendoli. Dopo di che il contratto viene firmato dai Signori contraenti e dal Segretario rogante. Questo atto scritto da persona di mia fiducia, è composto di n. cinque fogli di carta resa legale, facciate di numero cinque sin qui.

Letto approvato e sottoscritto in Ossana il giorno dodici del mese di maggio anno duemiladiciassette .

Per il Comune di Ossana
Il Sindaco (Dell'Eva Luciano)

Per la IMPRESA AGRICOLA
Pancheri Lino

Il Segretario comunale
Loiotila dott.ssa Giovanna



Comune di Ossana
Via Venezia, 1
Provincia di Trento
Cod. fiscale e P.IVA 00159240225

TEL. 0463/751363 - FAX 0463/751909

**DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO
PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA VALPIANA
ALPEGGIO – PRODUZIONE E VENDITA PRODOTTI LATTIERO CASEARI – ATTIVITA’
AGRITURISTICA**

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Oggetto

Il presente disciplinare fa parte integrante della concessione in uso della malga, del pascolo, della casera con vendita diretta al pubblico di prodotti lattiero caseari e dell’agritur Malga Valpiana di proprietà del Comune di Ossana.

L’oggetto della concessione in uso consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel suo complesso nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Per la descrizione dei beni concessi in uso si rinvia al vigente piano di assestamento dei beni silvo-pastorali.

ART. 2 - Canone annuo

Il canone annuo di concessione, deve essere pagato al Tesoriere del Comune, in due rate uguali scadenti il 30 luglio ed il 30 settembre di ogni anno. Il canone è soggetto ad aggiornamento automatico, senza che occorra esplicita domanda del concedente, mediante applicazione del 100% della variazione dell’indice ISTAT costo vita per famiglie di operai e impiegati verificatisi nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il ritardato pagamento del canone comporterà, per il concessionario, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all’interesse legale aumentato di due punti, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento, senza che occorra costituzione in mora. Il ritardo superiore a 60 giorni comporta la decadenza di diritto dalla concessione.

Art. 3 - Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall’uso, sono a carico del concessionario,

così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti, i servizi e le attrezzature (comprese quelle antincendio).

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture ivi comprese chiudende, pozze, vasche di abbeveraggio (compresi i galleggianti) ed i relativi tubi di collegamento, fuochi e camini devono essere eseguite entro il termine massimo coincidente con la data di fine monticazione.

Qualora non vi provveda il Concessionario, l'Ente proprietario potrà far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti la cauzione definitiva.

Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

Le concimaie e le relative tubazioni di carico, devono essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico deve essere asportato e disperso nel pascolo, di norma, alla fine del periodo di monticazione. Alla fine della stagione monticatoria sia le stalle sia le concimaie devono risultare ripulite e vuotate. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

Sia le stalle sia le concimaie devono essere svuotate annualmente dal concessionario, con le procedure previste dalle vigenti normative, le fosse biologiche a servizio della malga.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione definitiva.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva.

Art. 4 - Interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria

Preferibilmente nel periodo dal 20.09 al 30.11, il Comune di Ossana ha facoltà di eseguire opere di miglioramento, sistemazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati, manutenzione straordinaria e sistemazione della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc. senza che il concessionario possa opporsi e senza poter pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno.

Art. 5 - Oneri generali a carico del concessionario

Il concessionario dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dalla concessione e dal presente disciplinare.

Il concessionario si impegna a rispettare la vigente normativa e le regole igienico sanitarie in materia di alpeggio, lavorazione e conservazione del latte, produzione e vendita al pubblico di burro e formaggi freschi e stagionati superiori ai 60 giorni.

Il concessionario si impegna altresì al rispetto della normativa che disciplina l'attività agrituristica mediante ospitalità per soggiorno turistico.

Nello svolgimento delle predette attività il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Art. 6 - Ulteriori oneri a carico del concessionario

Il concessionario dovrà, inoltre garantire, il corretto pascolamento, nel rispetto delle disposizioni delle Autorità Forestali. Il concessionario si impegna, su richiesta del Comune di Ossana, ad estirpare le eventuali piante infestanti che dovessero minacciare il pascolo. La proprietà a nessun titolo risponderà per l'eventuale carenza di approvvigionamento idrico da qualsiasi causa dipendente.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Qualora si verificassero situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

ART 7 - Durata della concessione

La durata della concessione è fissata dal maggio 2017 a ottobre 2019 e scadrà irrevocabilmente, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2019. Non è previsto recesso anticipato da parte del concessionario, pena la perdita della cauzione di cui all'art. 8 del presente disciplinare.

Art. 8 - Cauzione definitiva e coperture assicurative

Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, a garanzia degli obblighi e delle obbligazioni assunte, comprese le obbligazioni derivanti dal pagamento di eventuali penali applicate, nonché di eventuali danni cagionati al compendio oggetto della presente concessione, il concessionario è obbligato a prestare cauzione definitiva dell'importo di € 10.000,00 (diecimila/00). L'incameramento, anche parziale, della cauzione definitiva obbliga il concessionario alla sua reintegrazione.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fideiussione bancaria, sottoscritta dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria. Non saranno ammesse garanzie che contengano clausole attraverso le quali vengono posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune di Ossana.

La fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Ossana;
- specifica indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune di Ossana;
- inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.
- L'escussione da parte del Comune di Ossana in caso di recesso anticipato da parte del concessionario o in caso di danni arrecati alla struttura.

La fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il concessionario assume intera e diretta responsabilità per ogni danno che per fatto proprio, dei propri collaboratori e dipendenti potesse derivare alla proprietà e/o a terzi.

Il concessionario è obbligato a coprire i rischi per responsabilità civile verso terzi causati dalla propria attività e dall'esercizio degli impianti tecnologici con polizza assicurativa per un massimale pari ad almeno Euro 500.000,00.= (cinquecentomila/00).

ART. 9 – Revoca e decadenza della concessione.

Il Comune di Ossana si riserva il diritto di revocare la concessione in ogni tempo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con lettera raccomandata e con un preavviso di novanta giorni.

Il concessionario decade di diritto dalla concessione, senza necessità di preavviso, nei seguenti casi:

- a) perdita dell'iscrizione nel registro provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica

- b) Fatti salvi i casi di forza maggiore, violazione dell'obbligo di monticazione annuo del numero minimo di vacche da latte previsto dal presente disciplinare
- c) Ritardo superiore a 60 giorni nel versamento del canone annuo.
- d) Mutamento destinazione d'uso del compendio aziendale, anche senza realizzazione di opere.
- e) Subconcessione o cessione a terzi della concessione
- f) Grave violazione delle norme igienico sanitarie accertata dalle competenti Autorità
- g) Perdita del riconoscimento della "casera" per la produzione di prodotti lattiero caseari per fatto imputabile al concessionario
- h) Grave irregolarità, accertata dalle competenti Autorità, nella tenuta dei registri imposti dalla vigente normativa.
- i) Inosservanza dell'obbligo di consegna al Comune di Ossana entro il 30.09 di ogni anno di copia conforme all'originale del registro di malga.
- j) Mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di incameramento da parte del Comune di Ossana, qualora la predetta garanzia scenda al di sotto del 80% del valore iniziale.
- k) Mancata stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

La decadenza di diritto dalla concessione comporta l'incameramento da parte del Comune di Ossana della cauzione definitiva, salvo il diritto al maggior danno causato dal concessionario per fatto a lui imputabile.

ALPEGGIO

Art. 10 – Carico previsto

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico previsto dal seguente capitolato di UBA (Unità Bovino Adulto). E' fatto obbligo al concessionario di monticare almeno 25 vacche da latte in Val Piana, con obbligo di pascolo per almeno 15 giorni, con qualsiasi bovino, presso Malga del Dosso.

ART. 11 – Limitazione alle categorie di animali monticati

La malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini dei quali complessivamente almeno il 70% delle U.B.A. dovranno essere vacche da latte in produzione, provenienti da aziende registrate per la produzione di latte per uso umano ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari. La presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 10% delle U.B.A. complessivamente monticate. La presenza di ovini e caprini è ammessa in percentuale non superiore al 5% delle U.B.A. complessivamente monticate. E' esclusa la monticazione di soggetti maschi sopra i 6 mesi ad eccezione di eventuali tori da monta.

Art. 12 – Conseguenze violazione obblighi monticazione

Applicazione della penale

Per le U.B.A. mancanti rispetto al numero previsto dal piano di assestamento dei beni silvo pastorali del Comune di Ossana sarà addebitata al concessionario una penale di € 10,00.= per ogni giorno di alpeggio e per ogni U.B.A. mancante.

La stessa penale verrà applicata in caso di violazione dell'obbligo di monticare le vacche da latte a stagione.

E' fatto obbligo al concessionario di consegnare al Comune di Ossana entro il 30.09 di ogni anno copia autentica del registro di malga.

ART. 13 – Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna a uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare si impegna a documentare all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità e a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario richiesto per la monticazione; nel caso di sospetto di malattie contagiose in malga, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa.

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive.

Art. 14 - Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione" o "registro di malga"
- b) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino.
- c) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi.
- d) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- e) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati;
 - effettuare tutti gli interventi di miglioramento fondiario sul prato-pascolo, pascolo e sulla viabilità, sentieri, acquedotti, fabbricati, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture.
 - mantenere un decoroso ordine sia all'interno che all'esterno della malga.
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione di tutti i locali in genere.

Art. 15 - Gestione degli animali al pascolo

Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il concessionario si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio. Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica) attuando un pascolamento veloce. Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale, destinati all'attività di agriturismo od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per altre attività. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario. Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento. Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito previa autorizzazione dell'autorità forestale.

Art. 16 - Contenimento della flora infestante

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio.

Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 17 - Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni, nel rispetto delle prescrizioni fornite, di volta in volta, dall'autorità forestale. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni: non è possibile asportare il letame dalla malga, il letame prodotto dal bestiame va, di norma, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre); nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione; non è ammesso l'uso di concimi minerali; è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

ART. 18 - Durata della stagione monticatoria

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno dall'Ufficio provinciale competente, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Assestamento Forestale vigente in considerazione delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dall'Ufficio Agricoltura di Montagna d'intesa con l'Ufficio competente per territorio su richiesta motivata del Concessionario, tramite l'Ente proprietario. Il concessionario dovrà comunicare alla proprietà, con preavviso di almeno TRE GIORNI, la data di inizio e termine della monticazione.

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO

DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

Art. 19 Produzione e vendita diretta al pubblico del formaggio in malga

La Malga Valpiana è attrezzata per l'intero ciclo di lavorazione del latte ed ha ottenuto l'autorizzazione sanitaria alla produzione di burro, formaggi con stagionatura superiore ai 60 giorni e formaggi freschi. La Malga è dotata di punto vendita accessibile al pubblico dall'esterno.

Il concessionario si impegna alla lavorazione e alla vendita diretta al pubblico dei prodotti della lavorazione del latte.

Il concessionario si impegna altresì:

- ad osservare le disposizioni vigenti in materia al fine di conservare il riconoscimento dal punto di vista sanitario della "casera" di Malga Valpiana per la produzione di burro, formaggi con stagionatura superiore ai 60 giorni e formaggi freschi, di cui alla determinazione del Servizio Organizzazione e qualità servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 68 del 20 settembre 2006;
- a presentare all'Ufficio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari domanda di volturazione.
- a comunicare qualsiasi modifica dell'attività produttiva e/o impianti.

Art. 20 - Lavorazione del latte nella casera

Il concessionario si impegna ad osservare le norme tecniche ed igienico sanitarie nella fase di lavorazione del latte e di conservazione dei prodotti lattiero caseari ed, in particolare, si impegna

- a mantenere in buono stato i locali di lavorazione e conservazione del latte e dei prodotti;
- a mantenere in buone condizioni, pulite ed eventualmente disinfettate, le superfici di lavorazione e le attrezzature, con particolare cura ed attenzione per quelle a contatto con gli alimenti;
- a conservare il latte e i prodotti in locali protetti dalla polvere e dai parassiti e nel rispetto delle temperature previste per la tipologia di prodotto;
- a mantenere uno standard elevato di pulizia del personale e indossare e far indossare indumenti adeguati e puliti;
- a fornire un'adeguata formazione al proprio personale, con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli igienico sanitari connessi alla manipolazione degli alimenti;

- a garantire la sicurezza dei propri prodotti mediante l'applicazione di procedure basate sul sistema HACCP, quali ad esempio le linee guida allegate alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1414 del 08.06.2001 "Linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio"

Il concessionario si impegna altresì all'acquisizione degli esiti delle analisi effettuate a fondovalle in autocontrollo sul latte di massa delle singole aziende. Copia degli stessi deve essere consultabili in malga. Se le bovine alpeggiate provengono da aziende con latte non conforme la produzione dovrà essere limitata a formaggi con stagionatura oltre i 60 giorni o alla pastorizzazione del latte.

Art. 21 Documentazione presente in malga

Oltre alla copia degli esiti delle analisi sul latte a fondovalle di cui all'articolo precedente, in malga devono essere inoltre presenti:

1. registro di malga (cosiddetto registro di stalla) debitamente compilato con tutte le movimentazioni di carico e scarico documentate dai relativi Mod. 4.
2. registro dei trattamenti medicinali, salvo che non sia utilizzato il registro delle singole aziende di provenienza (in tal caso deve essere presente in alpeggio copia della ricetta veterinaria)

ATTIVITA' AGRITURISTICA

Art. 22 Esercizio attività agrituristica

Il concessionario si impegna ad esercitare nei locali a ciò destinati all'interno delle p.ed. 435 -436 l'attività agrituristica, nel rispetto della L.P. 19.12.2001 n. 10, del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003 n. 5-126/Leg e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1395 del 13 giugno 2003.

E' a carico del concessionario il completamento della dotazione imposta dall'allegato C nn. 1 e 2 del D.P.P. 13 marzo 2003 n. 5-126. Gli acquisti effettuati dal concessionario a completamento della dotazione prevista dalla vigente normativa provinciale rimangono di proprietà del concessionario con l'obbligo di asportarli al termine della concessione.

Art. 23 - Obblighi del concessionario

Il concessionario autorizzato all'esercizio dell'attività agrituristica presso la Malga Valpiana ha l'obbligo di:

- a) esporre al pubblico l'autorizzazione o la denuncia d'inizio attività con indicazione dei servizi offerti con l'indicazione dei relativi prezzi, i periodi e gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio nonché, all'esterno, il marchio agrituristico provinciale;
- b) osservare le prescrizioni disposte nel provvedimento di autorizzazione;
- c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone giornalmente l'arrivo ai competenti organi di pubblica sicurezza in osservanza dell'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931, come sostituito dall'articolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135;
- d) comunicare al Comune di Ossana, entro il 30 settembre di ogni anno e con riferimento ai periodi di alta e bassa stagione dell'anno seguente, i prezzi che si intendono praticare per i servizi offerti, i periodi e gli orari di apertura al pubblico, da stabilire comunque nel rispetto dei limiti definiti dalla vigente normativa provinciale; comunicare nel corso dell'anno di esercizio dell'attività agrituristica le eventuali variazioni apportate ai prezzi per i servizi offerti, ai periodi e agli orari di apertura al pubblico;
- e) partecipare, con cadenza almeno quinquennale, alle iniziative di aggiornamento professionale previste dalla Provincia per la qualificazione dell'offerta agrituristica;
- f) comunicare al Comune di Ossana, entro trenta giorni ogni variazione dei requisiti di cui all'art. 6 della L.P. 10/2001 e la cessazione dell'attività.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luciano Dell'Eva
F.TO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Lì 12.05.2017

VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R.23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

Lì 12.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **25.05.2017** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

Deliberazione esecutiva il 05.06.2017 ai sensi dell'art. 79 comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila

F.TO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 05.06.2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila